



Prot. n. 104629
del 20/02/2009

OGGETTO: Legge regionale n. 9/2006 - D.G.R. n. 1312 del 19/11/2007 - Strutture ricettive all'aria aperta - Installazione di pre-ingressi - Richiesta interpretazione.

Il Comune chiede se la installazione dei pre-ingressi per mezzi mobili di pernottamento, di cui alla D.G.R. n. 1312 del 19/11/2007 e ammissibile senza rilascio di concessione o autorizzazione edilizia ai sensi della stessa, “contrastati o meno con l’art. 10 del DPR n. 380/01, che subordina la realizzazione di “nuove costruzioni” a Permesso di Costruire, giuste le definizioni di cui all’art. 3 del citato DPR n. 380/01” e se “in area a campeggio soggetta a vincolo paesaggistico di cui all’art. 142, lettera a), del D. Lvo n. 42/2004, sia anche soggetta alle disposizioni di cui all’art. 146 del medesimo D.Lvo n. 42/2004 (Autorizzazione Paesaggistica)”.

Sulla questione si osserva quanto segue.

Con la D.G.R. n. 1312 del 19/11/2007 sono state determinate le caratteristiche, nonché i livelli, le procedure ed i requisiti delle strutture ricettive all’aria aperta, in base a quanto stabilito dall’art. 11, comma 7 e dall’art. 13, comma 2, della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9, concernente il “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo”.

Nell’Allegato A3 (“PRESCRIZIONI E DEFINIZIONI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI CAMPEGGI), punto 3) (Definizioni e prescrizioni specifiche) di tale deliberazione è stabilito che in ogni “piazzola”, che rappresenta l’area riservata all’uso esclusivo di una o più persone che soggiornano insieme nel campeggio e nella quale queste possono montare la propria tenda o far sostare il proprio caravan o camper, “è consentita l’installazione di pre-ingressi per i mezzi mobili di pernottamento, quali roulotte, caravan e simili, in materiali leggeri, comunque smontabili e non stabilmente infissi al suolo, che coprano una superficie di terreno non superiore a mq. 12” e che “la installazione di tali pre-ingressi non è soggetta a concessione o autorizzazione edilizia”.

Gli articoli 3 e 10 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, subordinano a “permesso di costruire” gli “interventi di nuova costruzione” (art. 10, comma 1, lett. a), comprendendo fra questi “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee” (art. 3, comma 1, lett. e5)).

I pre-ingressi di cui alla D.G.R. n. 1312/2007 non sono roulotte, campers, caravan o case mobili, ma strumenti per utilizzare al meglio tali veicoli quando si trovano, per le esigenze temporanee connesse al godimento di una vacanza, in un campeggio, che non è un quartiere di una città ma una struttura ricettiva all’aria aperta prevista e disciplinata da apposite norme di legge (si vedano gli articoli 10 - 20 della legge regionale n. 9/2006).

Tali pre-ingressi, per le caratteristiche che debbono possedere (a servizio di “mezzi mobili di pernottamento”; realizzati “in materiali leggeri, comunque smontabili e non stabilmente infissi al suolo”; con una superficie di copertura “non superiore a mq. 12”), sono degli annessi ai mezzi mobili al cui servizio sono posti e destinati ad essere utilizzati soltanto per il tempo in cui tali mezzi sostano nel campeggio.



Essi difettano pertanto del requisito indispensabile per poter essere considerati “nuova costruzione” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e5) del D.P.R. n. 380/2001 e, cioè, l’utilizzazione a tempo indeterminato come abitazione, luogo di lavoro, deposito, magazzino e simili e, comunque, la soddisfazione di esigenze non temporanee.

Si ritiene pertanto che la D.G.R. n. 1312 del 19 novembre 2007, nello stabilire che “ la installazione di tali pre-ingressi non è soggetta a concessione o autorizzazione edilizia”, non si pone in contrasto con gli articoli 3 e 10 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che, oltretutto, sono ad essa previgenti e quindi a conoscenza della Giunta regionale allorché è stato adottato tale provvedimento.

Per i motivi sopra esposti i pre-ingressi in questione non necessitano nemmeno dell’autorizzazione paesaggistica, di cui all’art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, quando vengono utilizzati in campeggi situati in aree soggette a vincolo paesaggistico (rectius: tutela paesaggistica) ai sensi dell’art. 142, lett. a), del medesimo D.Lgs. n. 42/2004.

Se così non fosse, dovrebbero ottenere l’autorizzazione paesaggistica anche le roulotte, i campers ed i caravan, cui essi accedono, per tutto il tempo in cui questi sostano nelle piazzole dei campeggi.

Chiunque si può rendere conto della assurdità di una simile conclusione.

Alle due domande poste **dal Comune** con il quesito in oggetto si danno quindi le seguenti risposte:

- 1) la installazione dei pre-ingressi per i mezzi mobili di pernottamento, di cui al punto 3) dell’Allegato A3 della D.G.R. n. 1312 del 19/11/2007, ammissibile senza rilascio di concessione o autorizzazione edilizia ai sensi dello stesso, NON contrasta con l’art. 10 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
- 2) la installazione degli stessi pre-ingressi in aree a campeggio soggette a tutela paesaggistica NON richiede il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004.